

D.M. 25 novembre 2008 (G.U. 21 aprile 2009, n. 92, S.O)

Disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 1, comma 1110-1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto.

...omissis...

Art. 12.

Disciplina speciale per la Misura gestione forestale sostenibile

1. Sono ammessi al finanziamento agevolato, a valere sulla prima annualità del Fondo, i progetti regionali che presentano la finalità di identificare interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste.
2. Possono fare istanza di accesso al finanziamento agevolato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
3. Il massimale di finanziamento agevolato per la finalizzazione di progettazione di interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste non può essere superiore a 500.000,00 euro.
4. Sono ammissibili al finanziamento agevolato i seguenti costi:
 - a) costi di personale;
 - b) costo di strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente ai fini della progettazione;
 - c) costo di servizi di consulenze, brevetti, know-how e diritti di licenza strettamente necessari ed attinenti all'attività di gestione forestale.